

Premessa

A far data dal **14 Luglio 2006** si concretizzano le nuove norme sulla circolazione dei ciclomotori, ed entrano in vigore le modifiche all'art.97 del Codice della Strada già previste da D. Lgs 15/1/2002 n.9 e riguardanti i documenti di circolazione e le targhe di tali veicoli.

Dette norme non avevano trovato applicazione concreta per il mancato adeguamento delle disposizioni regolamentari corrispondenti e per la carenza delle necessarie disposizioni attuative ministeriali.

Con la pubblicazione del DPR 153/06 (G.U. n.89 del 9/6/2006), che ha mutato gli articoli 248, 249, 250, 251 e 252 del regolamento del Codice della Strada, e con i DM 15/5/2006 e DM 15/6/2006, che dettano rispettivamente disposizioni applicative in materia di documenti per la circolazione e la targatura dei ciclomotori e istituiscono il modello del documento di circolazione, il quadro normativo è stato completato ed aggiornato e pertanto le "nuove" disposizioni entrano in vigore a partire dal **14 Luglio 2006**.

La norma ha trovato ulteriori successive modifiche con il D.L. 262/2006 convertito nella Legge n.286/2006. Ultimo intervento l'art.14 della Legge n.120/2010 che ha esteso a tutti i ciclomotori dotati di CIT l'obbligo di essere muniti del **certificato di circolazione** e della **targa** di cui all'art.97 del C.d.S.

Dal 13 Febbraio 2012

Con l'articolo 14 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», il legislatore ha esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneità tecnica (CIT) l'obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97 del codice della strada(ossia quella quadrata a 6 cifre)

Per effetto della nuova disposizione i ciclomotori già in circolazione che non sono muniti del certificato di circolazione e della targa conforme all'articolo 97 del codice della strada dovrebbero essersi adeguati ed essersene dotati secondo il calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Secondo l'articolo 14 della legge 120/2010, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa e cioè dal 13 febbraio 2012, la circolazione con un ciclomotore non regolarizzato potrà essere punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00.

Quindi per chi circola senza aver ottenuto in sostituzione dei vecchi documenti la nuova targa e il certificato di circolazione del ciclomotore si applicherà il comma 3 del citato articolo 14 della Legge 120/2010.

Per chi non si adegua	
Circolava con un ciclomotore munito del certificato di idoneità tecnica e del contrassegno identificativo, trascorso il periodo transitorio di diciotto mesi, previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 2 febbraio 2011.	Sanzione da € 389,00 ad € 1.559,00 pagabile entro 60 giorni con € 519,67
Proventi allo Stato – Pagamento tramite Mod. F23	
Eventuale ricorso al Prefetto	

Ambito di Applicazione

Le nuove disposizioni si applicano a **tutti i ciclomotori**, ovvero, ai seguenti :

	<p>Ciclomotori a due ruote (Categoria L1) aventi :</p> <ul style="list-style-type: none">• una velocità massima di costruzione non superiore a 45 Km/h• cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc se a combustione interna• motore la cui potenza nominale continua max è inferiore o uguale a 4 kW se elettrico
	<p>Ciclomotori a tre ruote (Categoria L2) aventi :</p> <ul style="list-style-type: none">• una velocità massima di costruzione non superiore a 45 Km/h• cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc per i motori ad accensione comandata• potenza max netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna• un motore la cui potenza nominale continua max è inferiore o uguale a 4 kW se elettrico
	<p>Ciclomotori a quattro ruote (quadricicli leggeri - Cat. L6) aventi :</p> <ul style="list-style-type: none">• una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 45 Km/h• massa a vuoto inferiore o pari a 350 Kg, escluse le batterie per i veicoli elettrici• cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc per i motori ad accensione comandata• potenza max netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna• potenza nominale continua inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici

Le novità

CIRCOLARE con il CICLOMOTORE come essere in regola

Ciclomotori già circolanti

Come noto i ciclomotori per circolare fino ad adesso, dovevano almeno essere muniti del **CIT** (Certificato di Idoneità Tecnica, il cd. librettino), e del **CIC** (Contrassegno di Identificazione del Ciclomotore, la cd. targhetta), che doveva essere montata a tergo del veicolo.

L'obbligo di adeguamento al "**Certificato di Circolazione**" ed alla nuova **Targa** è stato disciplinato da un Decreto Ministeriale del 2011 secondo la tabella riportata al termine della pagina

L'adeguamento del "**Certificato di Circolazione**" e della **Targa** ha consentito e consente anche **ai ciclomotori ed ai conducenti che ne hanno le caratteristiche**, di trasportare un passeggero.

Certificato di Circolazione e Targa

Certificato del ciclomotore : Mentre il vecchio **CIT** (Certificato di Idoneità Tecnica, il cd. librettino), riportava il telaio e le caratteristiche costruttive del ciclomotore, il nuovo "**Certificato di Circolazione**", oltre a quelle, contiene le generalità di colui che si è dichiarato proprietario (o usufruttuario, locatario ecc.) all'atto del rilascio del documento, nonché la **Targa** del veicolo. Il certificato è inoltre registrato nell'archivio nazionale dei veicoli, in un'apposita sezione dedicata ai ciclomotori.

Targa : Il vecchio **CIC** (Contrassegno di Identificazione del Ciclomotore, la cd. targhetta) identificava il "responsabile della circolazione" del veicolo e non era quindi in alcun modo legato a quest'ultimo, tanto che l'intestatario poteva, se necessario, usare lo stesso CIC anche su ciclomotori diversi.

La nuova **Targa** individua il proprietario (o usufruttuario, locatario ecc.) del veicolo, ma anche il veicolo stesso, essendo riportata sul "**Certificato di Circolazione**" di quest'ultimo. La nuova **Targa** non può pertanto essere utilizzata su ciclomotori diversi e, pur rimanendo intestata alla persona che l'ha richiesta, può essere trasferita su di un nuovo ciclomotore solo su specifica richiesta dell'intestatario in caso di cessazione dalla circolazione o vendita del ciclomotore precedentemente posseduto.

CIT



CIC



Certificato di circolazione



Nuova Targa



Inizio della sequenza numerica o alfanumerica del contrassegno	Termine fissato	Giorno in cui scade il termine
0, 1, 2	Entro 60 giorni dalla pubblicazione del D.M. 2.2.2011	1° giugno 2011
3, 4, 5	Entro 120 giorni dalla pubblicazione del D.M. 2.2.2011	31 luglio 2011
6, 7, 8	Entro 180 giorni dalla pubblicazione del D.M. 2.2.2011	29 settembre 2011
9, A	Entro 240 giorni dalla pubblicazione del D.M. 2.2.2011	28 settembre 2011 e comunque non oltre il 12 febbraio 2012

La Targa dei ciclomotori

Rilascio della Targa : La **Targa** del ciclomotore è rilasciata a chi si dichiara proprietario del veicolo, ovvero a seconda dei casi, a chi è usufruttuario, locatario con facoltà di acquisto, venditore con riservato dominio.

Qualora vi siano più proprietari la targa è rilasciata a colui che è indicato per primo nel certificato di circolazione del ciclomotore.

Se il proprietario è invece una persona giuridica la targa è rilasciata alla persona giuridica stessa.

Soggetti preposti al rilascio : Il rilascio della **Targa** (che deve avvenire contestualmente alla domanda ed unitamente al rilascio del **Certificato di Circolazione**), può essere richiesto :

- agli uffici della **Motorizzazione Civile** del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT)
- alle **imprese di consulenza automobilistica** esercenti le attività previste dalla Legge 264/91 appositamente abilitati (quest'ultimi espongono all'esterno dei locali apposita insegna prevista dalle nuove norme).

Smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento della targa : In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della **Targa**, l'intestatario del **Certificato di Circolazione** corrispondente ad essa, deve farne denuncia agli organi di Polizia entro **48 ore** e richiedere il rilascio di un nuovo documento di circolazione e di una nuova targa, sempre al DTT o ad una impresa di consulenza automobilistica, per il loro contestuale rilascio (art. 252 regolamento C.d.S.).

In caso di deterioramento invece, l'interessato richiede un nuovo certificato ed una nuova targa sulla base di un'autocertificazione relativa al deterioramento stesso.

L'intestatario che eventualmente rientri in possesso del documento dichiarato smarrito o sottratto, provvede direttamente alla sua distruzione.

Il Certificato di Circolazione

Rilascio del certificato : Il **Certificato di Circolazione** è rilasciato a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore, riportando anche, qualora ne ricorrano le condizioni, i dati dell'usufruttuario, del locatario con facoltà di acquisto, del venditore con riservato dominio.

I dati tecnici tipici del ciclomotore, quali cilindrata, potenza, tipo di combustibile o alimentazione e velocità massima, sono indicati nell'ordine ai righe P1, P2, P3 e T, mentre il numero dei posti a sedere, conducente compreso, è indicato al rigo S1 del documento.

Soggetti preposti al rilascio : Come per la targa il rilascio del certificato (contestuale alla domanda), può essere richiesto :

- agli uffici della **Motorizzazione Civile** del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT)
- alle **imprese di consulenza automobilistica** esercenti le attività previste dalla Legge 264/91 appositamente abilitati (quest'ultimi espongono all'esterno dei locali apposita insegna prevista dalle nuove norme).

Smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento del certificato : In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del **Certificato di Circolazione** del ciclomotore, l'intestatario deve farne denuncia agli organi di Polizia entro **48 ore** (art. 97 comma 13 del C.d.S.) e richiedere **entro 3 giorni** dalla denuncia il duplicato del documento al DTT o ad una impresa di consulenza automobilistica, per il contestuale rilascio del duplicato stesso (art. 252 regolamento C.d.S.).



In caso di deterioramento invece non necessita la denuncia ma la consegna del documento deteriorato, l'iter per il rilascio del duplicato è il medesimo.

Trasferimento di residenza dell'intestatario : In caso di cambio di residenza, l'intestatario del **Certificato di Circolazione** deve chiedere l'aggiornamento della residenza sul certificato stesso. Si distinguono due ipotesi :

- **Intestatario persona fisica :** I Comuni, su input dell'interessato all'atto del cambio di residenza, trasmettono la notizia entro 1 mese all'ufficio centrale operativo del DTT che provvede poi, non diversamente da quanto avviene per gli altri veicoli, ad inviare al nuovo indirizzo apposito tagliando da apporre sul documento;
- **Altri casi di intestatario :** L'interessato deve richiedere **entro 30 giorni** dall'avvenuto trasferimento l'aggiornamento del documento presso un ufficio del DTT o presso un centro di consulenza abilitato, che provvede contestualmente al rilascio del tagliando di aggiornamento.

Il trasferimento di proprietà dei ciclomotori

Trasferimento di proprietà : In caso di trasferimento di proprietà di un ciclomotore per il quale è stato rilasciato il **Certificato di Circolazione** e la nuova **Targa**, si deve procedere nel seguente modo :

- l'intestatario del documento di circolazione deve dare comunicazione dell'avvenuto passaggio di proprietà al DTT o ad un'impresa di consulenza automobilistica abilitata;
- questi ultimi procedono alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione, mediante comunicazione all'archivio nazionale veicoli, sezione ciclomotori;
- la targa rimane comunque in possesso del titolare;
- a seguito dell'aggiornamento il titolare della targa, precedentemente associata al ciclomotore sospeso, può chiedere che sia a sua volta associata ad altro ciclomotore, previo rilascio del previsto certificato di circolazione (richiesta che analogamente deve fare anche l'acquirente).

Sospensione dalla circolazione : In caso di mancato utilizzo del ciclomotore il proprietario deve chiedere, al DTT o ad un'impresa di consulenza automobilistica autorizzata, la sospensione dalla circolazione, che avviene con l'aggiornamento dell'archivio veicoli; la **Targa** associata al **Certificato** sospeso resta a disposizione dell'interessato, che può richiedere in qualsiasi momento un abbinamento ad altro mezzo, ovvero, qualora decida di non utilizzare più la targa, alla sua distruzione fisica, previa ulteriore comunicazione ai medesimi oggetti.

In due sul ciclomotore

Una delle principali novità della norma del 2006, è rappresentata dalla legittimazione al trasporto di un passeggero sul ciclomotore.

Dal **14 luglio 2006** diviene infatti possibile trasportare un passeggero sul ciclomotore purché siano rispettate **tutte** le condizioni di seguito riassunte :



- il conducente del ciclomotore deve essere **maggiorenne**
- il ciclomotore deve essere **omologato** per il trasporto di 2 persone (vedasi vecchio **CIT** alla voce "posti" o punto **S1** del **Certificato di Circolazione**)
- il ciclomotore deve essere **conforme alle nuove norme**, ovvero deve circolare munito del **Certificato di Circolazione** e del nuovo tipo di **Targa** (cosa divenuta obbligatoria a far data dal **12 Febbraio 2012**).



Importante: In caso di dubbio sui dati di omologazione, occorre rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o agli uffici della Motorizzazione (DTT). Ricordare che la sola omologazione del veicolo al trasporto del passeggero non costituisce autorizzazione al trasporto dello stesso, che può avvenire solo con il rispetto di tutte le prescrizioni necessarie.

Le Sanzioni

Le principali sanzioni per chi viola le norme sopra descritte sono riassunte nella tabella che segue :

Descrizione	Sanzione	Sanzione Accessoria
Circola con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il prescritto certificato di circolazione	Da € 146,00 a € 584,00 non pagabile in misura ridotta	Confisca amministrativa del veicolo, tramite sequestro del medesimo (Il ciclomotore non viene più restituito)
Circola con ciclomotore sprovvisto di targa	€ 72,00	Fermo amministrativo per 1 mese (in caso di reiterazione nel biennio confisca)
Circola con ciclomotore munito di targa non propria (escluse le ipotesi di contraffazione della targa originale penalmente perseguibili)	€ 1.725,00	Fermo amministrativo per 1 mese (in caso di reiterazione nel biennio confisca)
Fabbrica, vende oppure circola con ciclomotore munito di targa con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento	€ 1.725,00	sequestro della targa difforme
Circola con ciclomotore per il quale non era stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per il trasferimento di proprietà	€ 365,00	Ritiro immediato certificato di circolazione
Omette di comunicare la cessazione della circolazione del ciclomotore a lui intestato	€ 365,00	Ritiro immediato certificato di circolazione
Omessa denuncia entro 48 h agli organi di polizia dello smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di proprietà o della targa	€ 72,00	nessuna



Conducente minorenni trasporta un passeggero sul ciclomotore idoneo a tale trasporto	€ 39,00	Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni
Conducente minorenni trasporta un passeggero sul ciclomotore non idoneo a tale trasporto <i>(non omologato per 2 persone o privo della nuova targa e/o del certificato di circolazione *)</i>	€ 76,00	Fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni <i>(In caso di reiterazione nel biennio, fermo per 90 giorni)</i>
Maggiorenne trasporta un passeggero sul ciclomotore non idoneo a tale trasporto <i>(non omologato per 2 persone o privo della nuova targa e/o del certificato di circolazione *)</i>	€ 76,00	1 punto

E' sempre disposta la **confisca del veicolo** *(il ciclomotore **non** viene più restituito)* in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne o minorenni *(Es. scippo, rapina o anche fuga in caso di incidente con feriti ecc. ecc.)*.

* Chi non adegua il ciclomotore alla nuova **Targa e Certificato di Circolazione** a far data dal **12 Febbraio 2012** incorre anche nella relativa violazione, pagabile con **€ 519,67**.

N.B. Resta invariata ogni altra sanzione prevista: quale quella relativa al mancato uso del casco o al casco non allacciato, alla guida senza i requisiti di età oppure senza il prescritto "patentino"; nonché tutte le altre violazioni alle norme di comportamento previste per la guida dei veicoli a due ruote (sollevare la ruota anteriore, non reggere il manubrio con entrambe le mani, trasportare oggetti che ostacolano il libero uso delle mani o delle gambe ecc. ecc, che comportano il fermo amministrativo per **60** giorni o per **90** giorni in caso di reiterazione della violazione nel biennio).